

nella riunione del 6 novembre scorso la "Commissione Bilancio" del Senato ha approvato l' "**emendamento 3.900**" (presentato dal Relatore) che sostituisce e modifica l'art. 3 del decreto-legge 154/08, articolo che, come è noto, imponeva alle Regioni di definire entro il 30 novembre - a pena di nomina di "*commissario ad acta*" - il dimensionamento delle istituzioni scolastiche. Le regioni e gli enti locali sono chiamate ad assicurare il dimensionamento per l'a.s. 2009/10 nel rispetto dei parametri previsti dal DPR 233/98: a tal fine la scadenza per l'adozione dei relativi adempimenti, che nel testo originario era il 30 novembre, è prorogata al 31 dicembre 2008.

Chiaramente l'emendamento assumerà veste definitiva solo dopo aver completato il suo iter con l'approvazione da parte dell'Aula di Palazzo Madama e il successivo passaggio alla Camera dei Deputati, speriamo entro il 30 novembre prossimo, ciò in parte potrebbe consentire, sia pur sempre nella misura marginale, di evitare la chiusura di molte scuole soprattutto nei piccoli centri. Chiaramente i tagli previsti dalla L 133/08 riguardano altro

La novità di maggior rilievo, però, come detto, è che non si prevede più - in caso di mancata realizzazione del dimensionamento - la nomina del "*commissario ad acta*".

Si accenna, infine, ai punti di erogazione del servizio solo per affermare che, in ogni caso, questi non possono subire, per l'a.s. 2009/10, incrementi rispetto all'attuale consistenza.

### **EMENDAMENTI posti all'art 64 di seguito al comma 4 ter dell'art 3 ( commissariamento ad acta delle regioni per mancata definizione dimensionamento istituzioni scolastiche entro il 30 novembre)**

*N.B. Il testo, così come desunto dagli Atti della V Commissione del Senato, potrebbe subire ulteriori modifiche formali nelle successive sedi di esame e di voto, chiaramente dovrà completare l'iter prima di essere considerato definitivo.*

#### **3.900 IL RELATORE Sostituire l'articolo 3 con il seguente:**

«Art. 3. – 1. All'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 4-ter sono inseriti i seguenti:

**4-quater.** *Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo, le Regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, per l'anno scolastico 2009/2010, assicurano il dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome nel rispetto dei parametri fissati dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, da realizzarsi comunque non oltre il 31 dicembre 2008, [.....] in ogni caso per il predetto anno scolastico la consistenza numerica dei punti di erogazione dei servizi scolastici non deve **recuperare** [!] quella relativa al precedente anno scolastico 2008/2009.*

**4-quinquies.** *Per gli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, promuovono, entro il 15 giugno 2009, la stipula di un'intesa in sede di Conferenza unificata per disciplinare l'attività di dimensionamento della retescolastica, ai sensi del comma 4, lettera f) [forse f bis], con particolare riferimento ai punti di erogazione del servizio scolastico. Detta intesa prevede la definizione dei criteri finalizzati alla riqualificazione del sistema scolastico, al contenimento della spesa pubblica nonché ai tempi e alle modalità di realizzazione, mediante la previsione di appositi protocolli d'intesa tra le Regioni e gli uffici scolastici regionali.*

**4-sexies.** *In sede di Conferenza unificata si provvede al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies; in relazione agli adempimenti di cui al comma 4-quater il monitoraggio è finalizzato anche all'adozione, entro il 15 febbraio 2009, degli eventuali interventi necessari per garantire il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica"».*